

DECISIONI DEL GIUDICE UNICO REGIONALE
OMOLOGAZIONE RISULTATI GARA
CAMPIONATO PALLANUOTO

Campionato under 20 gare del 19 – 20 gennaio 2020

| | |
|-------------------------------------|---------|
| BAUX MEDITERRANEO – SPORT PROJECT | 6 – 13 |
| MCRN CROTONE – PAYTON BARI | 20 – 13 |
| ICOS SPORTING CLUB – WATERPOLO BARI | 1 – 24 |

Campionato under 15 gare del 19 gennaio 2020

| | |
|---|--------|
| AIRON CLUB – WATERPOLO BARI | 7 – 10 |
| PAYTON BARI – BAUX MEDITERRANEO | 4 – 11 |
| NUOTATORI PUGLIESI – NETIUM GIOVINAZZO | 4 – 13 |
| MCRN CROTONE – COSENZA NUOTO | 8 – 8 |
| NEW PIANETA BENESSERE – RENDE NUOTO | 15 – 4 |
| FIMCO SPORT – BASILICATA NUOTO 2000 | 15 – 4 |
| NUOTATORI PUGLIESI – ICOS SPORTING CLUB | 4 – 15 |
| CUS BARI – WATERPOLO BARI | 3 – 9 |

RICORSO ex art. 58 R.G.S.

Campionato under 15 gara del 19 gennaio 2020

MCRN CROTONE – COSENZA NUOTO

Il Giudice Sportivo Regionale,

letti gli atti della gara MCRN CROTONE – COSENZA NUOTO, in ordina alla richiesta di “verifica data tesseramento atleta Lobascio Giulio (Rari Nantes Crotone)”,

verificata la tempestività del gravame e la propria competenza

osserva

- che il ricorso presentato dalla società Cosenza Nuoto non è supportato da alcun valido motivo. Infatti, dal tenore della domanda presentata dal sodalizio viene in evidenza una chiara confusione fra la figura del Giudice Sportivo Regionale (chiamato a verificare la regolarità della gara e quindi

anche la posizione irregolare di tesserati) con la figura dell'ufficio tesseramenti (preposto alla certificazione dell'esistenza anagrafica della persona fisica che dovrebbe rivestire la qualifica di atleta, allenatore, dirigente etc.);

- che non è quindi nel potere di questo organo eseguire i controlli amministrativa ma solo l'eventuale posizione irregolare di tesserati (che nel caso di specie non è stata richiesta).

Tanto premesso, il Giudice Sportivo Regionale,

delibera

- di respingere il ricorso presentato dalla società Cosenza Nuoto;
- di omologare il risultato sportivo.

Ordina di incamerarsi la tassa.

RICORSO ex art. 58 R.G.S.

Campionato under 15 gara del 19 gennaio 2020

CUS BARI – WATERPOLO BARI

Il Giudice Sportivo Regionale,

letti gli atti della gara CUS BARI – WATERPOLO BARI, in ordina alla mancata partecipazione di alcune atlete della Wateropolo Bari ad essere schierate in formazione, verificata la tempestività del gravame e la propria competenza

osserva

- che la società Waterpolo Bari lamenta la mancata partecipazione di alcune atlete alla gara valevole per il campionato Under 15 maschile;
- che le atlete non autorizzate dall'ufficiale di gara presentano un'età anagrafica idonea per il campionato Under 19 e non conforme alle regole federali prescritte per il campionato Under 15;
- che l'e-mail del 8 gennaio 2019 prodotta dal sodalizio ricorrente (inviata dal Comitato Regionale a firma della referente del settore pallanuoto), sebbene indichi una deroga alle regole federali, è improduttiva di effetti in quanto: non risulta firmata dal Presidente del Comitato Regionale; non reca alcun numero di protocollo; non vi è nemmeno prova dell'accordo fra la società Waterpolo Bari ed il settore pallanuoto nazionale.

Tanto premesso, il Giudice Sportivo Regionale,

delibera

- di respingere il ricorso presentato dalla società Waterpolo Bari;
- di omologare il risultato sportivo.

Ordina di incamerarsi la tassa.

Il G.S.R.
Avv. Carmine Fabio La Torre